

LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI AL CODICE APPALTI (DLGS 50/2016)		
Tabella a cura di Edilizia e Territorio Il Sole 24 Ore - Divieto di ripubblicazione o utilizzo senza citare la fonte		
Articolo sblocca-cantieri	Articolo codice modificato	Contenuto
1, lett. a, 1)	23, c. 1	Livelli di progettazione. Il decreto Mit sui livelli di progettazione (ancora da emanare) sarà sostituito dal nuovo regolamento
1, lett. a, 2)	23, c. 3-bis	Appalto integrato per manutenzioni. Ok gare su progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti.
1, lett. a, 3) e 4	23, c. 5	Progetto di fattibilità tecnico-economica. Aggiornamento dei contenuti del progetto che ha sostituito il vecchio preliminare
1, lett. a, 5)	23, c. 11	Spese tecniche. Nelle spese tecniche da inserire nel quadro economico dell'intervento vanno inserite anche quelle per coprire le indagini strumentali.
1, lett. b, 1)	24, c. 2	Requisiti dei progettisti. Decreto Mit con i requisiti di progettisti e società sostituito dal nuovo regolamento.
1, lett. b, 2)	24, c. 7	Progettisti concessioni. Possono essere affidatari di concessioni a condizione che si garantisca la tutela della concorrenza
1, lett. c	29, c. 1	Trasparenza e ricorsi. Cancellati gli obblighi di pubblicazione delle liste di ammessi ed esclusi alla gara per consentire la proposizione dei ricorsi con il rito super-accelerato che viene eliminato con la cancellazione dei relativi articoli dal codice del processo amministrativo.
1, lett. d)	31, c. 5	Linee guida sui RUP. Le linee guida già emanate dall'Anac saranno sostituite dal nuovo regolamento.
1, lett. e)	35, c. 9 e 10	Appalti divisi in lotti. Obbligo di computare il valore complessivo dei lotti (e non quello del singolo lotto) per stabilire le procedure di gara da seguire (per es. sopra o sotto soglia Ue) anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati "contemporaneamente".
1, lett. e)	35, c. 18	Anticipazione prezzo. L'anticipo del 20% viene esteso a ogni tipo di appalto, dunque anche ai servizi e forniture, mentre prima era appannaggio soltanto delle imprese di lavori pubblici.
1, lett. f, 1)	36, c.2 lett. B	Appalti fino a 200mila euro. Sale da 150mila a 200mila euro l'applicazione della procedura negoziata con richiesta di tre preventivi introdotta dall'ultima legge di Bilancio.
1, lett. f, 2) e 3)	36, c.2 lett. c e d	Gare sopra i 200mila euro. Cancellate le procedure negoziate per i lavori compresi tra 200mila e un milione di euro. Oltre i 200mila euro e fino alle soglie Ue si andrà sempre con procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e esclusione automatica delle offerte anomale
1, lett. f, 4)	36, c.5	Verifica requisiti. La stazione appaltante potrà decidere di verificare i requisiti solo dopo l'apertura delle offerte limitando il controllo al vincitore e estendendolo a campione sugli altri concorrenti. Questa opzione deve essere esplicitata nel bando di gara.
1, lett. f, 5)	36, c.5-bis	Mercati elettronici e Dgue. Possibilità di sostituire il Dgue con formulari standard nelle gare gestite con procedure telematiche.
1, lett. f, 6)	36, c. 7	Linee guida sul sottosoglia. Le linee guida già emanate dall'Anac saranno sostituite dal nuovo regolamento.
1, lett. f, 7)	36, c. 9	Massimo ribasso. Diventa il criterio principale per l'aggiudicazione degli appalti sottosoglia Ue (5,5 milioni per i lavori). La stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse. Restano comunque esclusi e vanno aggiudicati all'offerta più vantaggiosa gli appalti relativi a servizi sociali e di ristorazione (ospedaliera, assistenziale e scolastica), quelli ad alta intensità di manodopera e servizi e forniture ad alto contenuto di innovazione.
1, lett. G	37, c. 4	Comuni non capoluogo. Elimina l'obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante.
1, lett. H, 1) e 2)	47, c.2	Consorzi stabili. Possibile assegnazione a imprese del consorzio senza che si configuri subappalto. Aggiornamento delle norme di verifica dei requisiti.
1, lett. I 1) e 2)	59, c. 2	Gare di progettazione. Specifica i requisiti minimi che devono dimostrare le imprese di costruzione e introduce il pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.
1, lett. L	76, c.2	Informazioni ai concorrenti. Indica le modalità di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di ammissione ed esclusione alle procedure di gara con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale.
1, lett. m	77, c. 3-bis	Commissari di gara. Prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo gestito dall'Anac
1, lett. N, 1) e 5)	80, c. 1 e c. 5	Requisiti subappaltatori. Niente esclusione dell'impresa principale per condanna definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) o mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore.
1, lett. N, 2)	80, c.2	Antimafia. Conferma che le imprese colpite da interdittiva antimafia che abbiano impugnato il provvedimento possono richiedere al prefetto l'applicazione del controllo giudiziario sull'azienda evitando il divieto di contrattazione con la Pa e dunque l'esclusione dalle gare.
1, lett. N, 3)	80, c. 3	Soci. Chiarisce l'applicazione delle cause di esclusione alle aziende con numero di soci minore o pari a quattro. Prima il riferimento era alle aziende con meno di quattro soci.
1, lett. N, 4)	80, c. 4	Irregolarità fiscali. Introduce la possibilità per la stazione appaltante di escludere un'impresa nel caso in cui la stessa a Pa venga a conoscenza e possa dimostrare che l'operatore non è in regola con gli obblighi fiscali o contributivi. Garantisce più discrezionalità alle Pa su input di Bruxelles (procedura di infrazione). La misura non vale se l'operatore dimostra di aver ottemperato agli obblighi pagando o "impegnandosi in modo vincolante" o nel caso il debito sia estinto prima della data di presentazione "delle domande".
1, lett. N, 5)	80, c. 5, lett. B)	Imprese in crisi. Chiarisce meglio i casi in cui bisogna escludere le imprese in stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo.
1, lett. N, 6)	80, c. 10	Esclusione dalle gare. Chiarisce per quanto tempo deve durare l'esclusione dalle gare per le imprese condannate per reati rilevanti ai fini del codice appalti senza che sia indicata la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pa.
1, lett. o)	83, c. 2 e 84, c.2	Decreto qualificazione. Il decreto Mit, su proposta Anac, sulla qualificazione (ancora da emanare) sarà sostituito dal nuovo regolamento
1, lett. p, 1)	84, c.1	Soa. Chiarisce che le Soa svolgono "funzioni di natura pubblicistica" quando svolgono attività di attestazione dei costruttori.
1, lett. p, 3)	84, c. 4, lett. B	Qualificazione soft. Estende da 10 a 15 anni il periodo che le imprese possono prendere a riferimento per documentare il possesso dei requisiti tecnico-economici, scavallando così gli anni più duri della crisi.
1, lett. R	89, c. 11	Opere super-specialistiche. Il decreto Mit con l'individuazione delle opere super-specialistiche per le quali non è ammesso il ricorso all'avvalimento sarà sostituito dal nuovo regolamento
1, lett. S	95	Criteri di aggiudicazione. Integra l'elenco degli appalti da aggiudicare esclusivamente con l'offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su. Cancella il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l'offerta più vantaggiosa. Stabilisce che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell'individuazione della soglia di anomalie.
1, lett. T	97	Offerte anomale. Stabilisce i criteri per l'individuazione delle offerte anomale da utilizzare in base al numero di offerte ricevute (maggiore o minore di 15). Prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale per tutti gli appalti sottosoglia Ue privi di interesse transfrontaliero. Ribadisce che l'esclusione automatica non opera in presenza di meno di 10 offerte.
1, lett. U	102, c. 8	Decreto collaudo. Il decreto Mit sul collaudo (ancora da emanare) sarà sostituito dal nuovo regolamento.
1, lett. V	105, c. 2 e 4	Subappalto al 50% gara per gara. Innalza dal 30% al 50% il tetto massimo per il subappalto. A decidere la quota saranno le stazioni appaltanti con il bando di gara. Permette alle imprese di diventare subappaltatori anche se hanno partecipato alla gara per l'assegnazione dell'appalto principale.
1, lett. V, 5)	105, c. 6	Terna subappaltatori. Cancella l'obbligo di nominare una terna di subappaltatori con l'offerta.
1, lett. V, 6)	105, c. 13	Pagamento diretto Pmi. Stabilisce l'obbligo di pagamento diretto su richiesta dei subappaltatori, eliminando l'inciso "se la natura del contratto lo consente".
1, lett. z)	111	Direttore lavori e dell'esecuzione del contratto. Il decreto Mit con le linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture sarà sostituito al nuovo regolamento.
1, lett. aa)	113, c.3	Incentivo 2%. Reintroduce l'incentivo 2% per le attività di progettazione dei progettisti interni alla Pa.
1, lett. bb)	133	Settori speciali. Impone alle stazioni appaltanti dei settori speciali di indicare nel bando i criteri di verifica dei requisiti nel caso si eserciti la facoltà di aprire le buste economiche prima di quelle amministrative
1, lett. cc)	146, c.4	Beni culturali. Il Dm Beni culturali-Infrastrutture su qualificazione direttori tecnici ed esecutori lavori, livelli di progettazione dei lavori concernenti i beni culturali, lavori di somma urgenza e collaudo sarà sostituito dal nuovo regolamento
1, lett. dd)	174, c. 2 e 3	Subappalti nelle concessioni. Cancellato l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori e l'obbligo di dimostrare la presenza dei requisiti dei subaffidatari da parte degli offerenti.
1, lett. e)	177, c.2	In house. Sposta al 31 dicembre 2019 l'obbligo di conformarsi al sistema "80-20" per le concessioni già in essere
1, lett. ff)	183, c. 17-bis	Project financing. Anche Cassa depositi e prestiti e altri investitori istituzionali potranno presentare proposte di project financing per la realizzazione di interventi fuori programmazione.
1, lett. gg)	196, c. 3 e 4	Albi general contractor. Cancellato l'obbligo di istituire un albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori per gli appalti assegnati con la formula del general contractor.
1, lett. hh) e ii)	197 e 199	Qualificazione general contractor. Il sistema verrà stabilito con il nuovo regolamento. Eliminate le competenze Anac sulle classifiche.
1, lett. ll)	215, c. 5	Pareri Consiglio superiore Lavori pubblici. Riduce da 90 a 60 giorni il termine massimo per il parere che il Cisp deve emettere sui progetti pubblici di competenza statale di importo superiore a 50 milioni.
1, lett. mm, 1)	216, c. 1-ter	Variante opere legge obiettivo. Le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante
1, lett. mm, 3)	216, c. 4-bis	Appalto integrato. Riapre la finestra per l'assegnazione di progetti su progetto definitivo. Potranno essere messi a gara con appalto integrato i definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi. L'autore del progetto esecutivo non potrà svolgere il ruolo di direttore dei lavori.
1, lett. mm, 6)	216, c. 27-sexies	Autostrade. Le concessioni in scadenza o scadute con pubblicazione del bando entro il 31 dicembre 2019 potranno essere affidate con gare promosse sulla base del solo fabbisogno predisposto dal concedente, limitato agli interventi necessari a mettere in sicurezza l'infrastruttura.
1, lett. mm, 7)	216, 27-octies	Regolamento unico. Il nuovo regolamento unico deve essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Le linee guida e i provvedimenti attuativi che verranno assorbiti dal regolamento resteranno in vigore fino a che quest'ultimo provvedimento non vedrà la luce.
2, c.1 e 2	110	Imprese in crisi. Anticipa l'entrata in vigore di una serie di misure sulla partecipazione alle gare delle imprese in crisi previste dal nuovo codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza.

Tabella a cura di Edilizia e Territorio Il Sole 24 Ore - Divieto di ripubblicazione o utilizzo senza citare la fonte